



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 08 .10.2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico.

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 17,52 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del sig. **Onofrio Grippo - Sindaco**, nelle persone dei Sigg.:-

N.	Cognome e Nome	Pr	As	N.	Cognome e Nome	Pr	As
1	Onofrio GRIPPO	X		10	Nicola PADULA		X
2	Gerardo MALPEDE	X		11	Vito IUZZOLINO		X
3	Marco PIEGARI	X		12	Gerardo FRUNZI		X
4	Giuseppe PACELLI	X		13	Carla GRIPPO		X
5	Giuseppe URSI	X					
6	Tobia DEL GIORNO	X					
7	Mario POLICASTRO	X					
8	Antonio LEO	X					
9	Giacomo IUZZOLINO	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore Tiano.

IL Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

L'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio da rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";

L'art.33 della legge regionale n. 1 del 2012 ha introdotto alla L.R. n.9/83 l'art. 4-bis dando la possibilità di trasferire ai comuni che entro il 31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, parte delle attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 03/11/2015 e successiva n. 15 del 26/01/2016 questo Ente ha espresso la volontà di trasferire a sé tutte le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983, trasmettendo apposita richiesta in data 13/01/2016.

Con D.G.R. n.378 del 20/07/2016 pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 25/07/2016, in attuazione dell'art. 33 della L.R. n. 1 del 27.01.2012 - art. 4-bis, sono state trasferite a questo Comune quelle attività e funzioni già di competenza del settore provinciale del Genio Civile in materia di difesa del territorio dal rischio sismico di cui alla richiesta del 13/01/2016.

VISTO l'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 - ai commi 2, 3 e 4 - stabilisce che ogni aspetto connesso al funzionamento della Commissione, deve essere preventivamente regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;

RITENUTO opportuno predisporre ed approvare un Regolamento, che si proponga l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo alle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera;

- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dall'art. 6 del D.P.R. n° 380/2001;

- sul procedimento di deposito di progetto strutturale;

- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la struttura tecnica e il progettista;

VISTO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, Il Responsabile urbanistica ha provveduto a redigere lo schema di "Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza;

RITENUTO, pertanto, approvare il "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO la L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della Regione Campania n. 4/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza" allegato;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n.°267;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte:

1) DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO :

- che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
- che copia dell'atto deliberativo sarà consultabile, a decorrere dalla sua pubblicazione, dal sito web di questo Ente "Albo Pretorio online".

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata votazione unanime immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI,
AI FINI
DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO,
NONCHÉ
CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

INDICE

PREMESSA

Art. 1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 2 **TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

Art. 3 **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SISMICO**

Art. 4 **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE**

Art. 5 **DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 6 **DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

Art. 7 **COMPENSO DELLA COMMISSIONE**

Art. 8 **VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA, LA CONSERVAZIONE DEI PROGETTI E PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE**

Art. 9 **RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA EDILIZIA**

Art. 10 **PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA**

Art. 11 **AUTORIZZAZIONE SISMICA**

Art. 12 **MODULISTICA**

Art. 13 **ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

Art. 14 **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 15 **ENTRATA IN VIGORE**

PREMESSA

L'esercizio delle funzioni regionali di difesa del suolo del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio da rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";

L'art.33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha introdotto alla L.R. n. 9/83 l'art.4-bis dando la possibilità di trasferire ai comuni che entro il 31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, parte delle attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile.

In particolare l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 - ai commi 1, 2, 3 e 4 - affida l'esame e l'istruttoria dei progetti da parte dei comuni ad "una o più commissioni", definendone la composizione, i requisiti professionali, le modalità di nomina.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 03/11/2015 e successiva n. 15 del 26/01/2015 questo Ente ha espresso la volontà di trasferire a sé tutte le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983, trasmettendo apposita richiesta in data 13/01/2016.

Con D.G.R. n. 378 del 20/07/2016 pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 25/07/2016, in attuazione dell'art. 33 della L.R. n. 1 del 27.01.2012 - art. 4-bis, sono state trasferite a questo Comune quelle attività e funzioni già di competenza del settore provinciale del Genio Civile in materia di difesa del territorio dal rischio sismico di cui alla richiesta del 13/01/2016.

In ottemperanza a quanto disposto, il Comune di San Gregorio Magno, anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore, le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme in materia, adotta lo specifico Regolamento.

Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" all'art. 4 bis definisce le attività e le competenze delle "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni";

- La L.R. Campania n. 19 del 28/12/2009 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa" all'art. 10 definisce alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983;

- La Regione Campania con D.G.R. n. 1897 del 22 dicembre 2009 stabilisce la "Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica";

- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania viene emanato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania" n. 4 del 11/02/2010;

- La L.R. Campania n. 1 del 27/01/2012, pubblicata sul BURC n. 65 del 28/01/2012, "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)" all'art. 33 definisce le "Modifiche alla L.R. 09/1983 – art. 4 bis Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni";

- La Regione Campania con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 stabilisce le "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata" ed approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 09/1983" in cui sono dettagliate le attività e

le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4- bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta;

- La Regione Campania con D.G.R. n. 316 del 28/06/2012 stabilisce le “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”;

- La Regione Campania con D.G.R. n. 317 del 28/06/2012 stabilisce l'“Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2012”;

- Con Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014 ad oggetto “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)”, pubblicata sul BURC n. 57 del 07/08/2014, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” che riguardano essenzialmente i comma 1 e 6 dell'art. 4 bis della L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983.

- La Regione Campania con D.G.R. n. 181 del 14/04/2015 prevede ulteriori disposizioni di attuazione alle linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite secondo le modifiche attuate all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, come modificato dalla L.R. 7 agosto 2014 n. 16.

Art. 2 TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il presente regolamento disciplina le attività e funzioni oggetto del trasferimento di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., per gli interventi di edilizia pubblica e privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Le “linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 2 e 5, definiscono con esattezza le attività e funzioni oggetto del trasferimento che di seguito si elencano:

a) ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);

b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);

c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);

d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);

e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);

f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);

g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);

h) controllo sulla realizzazione dei lavori che interessano (art. 5, co. 4, L.R. 9/83 s.m.i.):

h1 (lett.a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

h2 (lett.b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 5 L.R. 9/83 s.m.i.);

j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 5 L.R. 9/83 s.m.i.);

k) attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti di seguito elencate, qualora relative a lavori che non restano di competenza degli Uffici del Genio Civile:

k1 ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori:

- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori / collaudatore / costruttore;

- voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;

k2 svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;

k3 svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;

k4 ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall'unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

k5 conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9", approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 3 e 4, inoltre, definiscono con esattezza le opere strutturali e le attività e funzioni NON oggetto del trasferimento. Allo scopo di garantire una corretta applicazione del presente regolamento si ritiene opportuno riportare, di seguito, quanto stabilito dai punti 3 e 4 delle suindicate Linee Guida, con le modifiche apportate dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. 16/2014:

Punto 3

"La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" - omissis -. Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s. m.i.;

2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;

3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a: - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003), - quelle così definite da altre specifiche norme, - quelle dichiarate di pubblica utilità;

4. le "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;

5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito

alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;

6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto."

Punto 4

"Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983, così come modificato dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. n. 16/2014 precisa: "- omissis Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile". Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile."

Art. 3 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SISMICO

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica è il Responsabile del Procedimento Sismico e nella qualità:

- rilascia l'autorizzazione sismica ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4bis comma 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e trasmette la prescritta documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile;
- cura il rispetto dei termini e verifica sul buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata e del collaudo;
- è responsabile del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 comma 4 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

Il Comune con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983. Secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., infatti, l'esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

La Commissione Comunale è costituita da una componente tecnica formata da:

- almeno tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici (componente senior);
- almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo di cinque anni di iscrizione all'albo, come indicato dalla L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. (componente junior);
- dal Responsabile del Servizio Urbanistica che è il Responsabile del Procedimento amministrativo del rilascio dell'autorizzazione sismica;

La Commissione Comunale sismica è nominata con Decreto Sindacale.

I componenti tecnici esterni della Commissione, sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Gregorio Magno, previo avviso pubblico;

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico della Commissione, si procederà alla nomina di un nuovo componente, da individuare sempre all'interno dell'Elenco di cui sopra, con nuovo Decreto Sindacale.

Art. 5 DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione Tecnica, nominata con Decreto Sindacale, resta in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

La funzione di Presidente della Commissione Tecnica è svolta dal professionista più anziano in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività. La Commissione Tecnica è insediata dal Responsabile del Servizio Urbanistica, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica Comunale, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione si tengono presso l'UTC - Servizio Urbanistica - del Comune di San Gregorio Magno e vengono convocate dal Responsabile del Procedimento (secondo la calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica o quando se ne ravvisi la necessità) con comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di almeno due giorni, ai componenti della Commissione.

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide se presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi dallo stesso delegato in caso di assenza. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere. Delle decisioni della Commissione Tecnica Comunale, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro e sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dal Presidente e dai componenti presenti alla riunione.

Art. 6 DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I professionisti componenti della Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:

- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga l'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di San Gregorio Magno;
- la copertura della carica di Amministratore comunale del Comune di San Gregorio Magno o di rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Comunale per il Rischio Sismico;

I professionisti componenti della Commissione Tecnica, inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione Comunale per il Rischio Sismico; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento che provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista.

Art. 7 COMPENSO DELLA COMMISSIONE

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione Comunale per il Rischio Sismico il Comune provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate con il contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica versati direttamente al Comune di San Gregorio Magno.

Con le risorse finanziarie di cui sopra si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, quali:

- compenso ai componenti della Commissione stessa per le attività di esame, istruttoria;
- oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica, tra cui il compenso previsto per il Responsabile del

Procedimento e del rilascio dell'Autorizzazione Sismica. L'importo corrispondente alle risorse di cui sopra, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato:

- 60% ai componenti (senior) della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica;
- 25% ai componenti (Junior) della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica;
- 15% al Responsabile del Procedimento per gli oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica.

Art. 8 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA, LA CONSERVAZIONE DEI PROGETTI E PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) quantificabili per volumetria o altro, riferibili a più organismi strutturali (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume e/o codice identificativo.

Il contributo delle denunce dei lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, non è dovuto;

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e dell'art. 1 comma 237 della L.R. Campania n. 16/2014.

Le somme dovute, infatti, dovranno essere versate presso il Servizio di Tesoreria intestato a COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO con causale “Contributo istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica”.

Art. 9 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA EDILIZIA

La Legge Regionale Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente può

1. presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico;
2. richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica; in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sismica di una dichiarazione sostitutiva, a firma del committente e dei tecnici incaricati, concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Si precisa, comunque, che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica.

Art. 10 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, ed è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore.

In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:

- il titolare del permesso di costruire o altro titolo;

- i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),

Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al Servizio Urbanistica del Comune al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica".

L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore. Inoltre, alla domanda dovranno essere necessariamente allegati:

- un elaborato di progetto, in triplice copia, dal quale si evince che "i lavori riguardano opere di edilizia pubblica o privata che non superano l'altezza di **"metri 10,50 dal piano di campagna"**;
- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, sottoscritta da tutti gli interessati, in duplice copia in formato cartaceo ed in formato digitale (pdf).

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti

- progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo;
- progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo;
- la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla Legge Regionale Campania n. 9/1983.

Art. 11 AUTORIZZAZIONE SISMICA

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Servizio Urbanistica comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Commissione Tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti. La Commissione Tecnica Comunale in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "l'autorizzazione sismica", nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:

- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente comprensibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Commissione Tecnica a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; se necessario la stessa Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Gregorio Magno, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Servizio Urbanistica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo.

La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto sopra previsto, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

A seguito del parere della Commissione Tecnica, il Responsabile del Servizio Urbanistica, effettua il controllo documentale e procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio Urbanistica emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

In caso di esito negativo, il Responsabile del Servizio Urbanistica emette un provvedimento motivato di diniego.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile la documentazione prevista dalla normativa, in particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere pubbliche e private che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna"**.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica".

Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica".

Art. 12 MODULISTICA

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, per le revoche e nomine dei professionisti, le volture di provvedimenti sismici già rilasciati, e per tutti gli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii., può essere utilizzata la stessa modulistica di presentazione delle istanze al Settore Provinciale del Genio Civile ma indirizzata alla "Commissione Tecnica Comunale per il Rischio Sismico – Servizio Urbanistica – Comune di San Gregorio Magno".

Art. 13 ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione. Resta, comunque, in capo al Responsabile del Servizio Urbanistica la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non

esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del Responsabile del Servizio Urbanistica l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui agli art.li 4 e 5 della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. e degli art.li 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

Art. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, si rinvia alle norme citate in premessa, nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 08 Ottobre 2016 viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Comune di San Gregorio Magno

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Dr. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE

Onofrio Grippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line Legge 69 del 18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno 11 .10.2016 per rimanervi per quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.

San Gregorio Magno, lì 11 .10.2016

IL RESPONSABILE

Gregorio Iuzzolino

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Gregorio Magno, 11 .10.2016

IL RESPONSABILE

Gregorio Iuzzolino

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qualora non intervengano opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000)

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE

Gregorio Iuzzolino
